



Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni

Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon

Giudice rel.

dott.ssa Martina Gasparini

Giudice

letti gli atti del procedimento n. 18 C.P.;

letta l'istanza per la proroga del termine di cui al comma 6 dell'art. 161 L.F. novellato;

letto il parere favorevole del Commissario giudiziale;

ritenuto che sussistano i presupposti per la concessione della proroga richiesta in considerazione delle attività in corso per l'elaborazione della proposta concordataria ed in particolare per aver modo di verificare le concrete possibilità di ottenere una proposta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda;

rilevato che la giurisprudenza anche di recente ha confermato che, qualora il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti (v. da ultimo Cass. 13.6.2018 n.15435);


rilevato che risulta pendente istanza di fallimento nei confronti della proponente (n.174/2018), iscritta a ruolo il 27.6.2018, successivamente alla presentazione della domanda di concordato "in bianco", iscritta a ruolo il 13.6.2018;

ritenuto che le esigenze di celerità che sottendono alla scelta del legislatore di non sospendere i termini durante il periodo feriale quando è in discussione una istanza di fallimento debbano permanere inalterate non solo nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un e.d. "procedimento prefallimentare", si innesti una domanda di concordato preventivo con riserva, ma anche nell'ipotesi in cui, concessi i termini per la presentazione della proposta e del piano, sopraggiunga un'istanza di fallimento, poiché anche in questo



caso l'esito può essere quello del fallimento dell'imprenditore che intende depositare la proposta concordataria;

proroga

sino al 19 dicembre 2018 il termine assegnato ad  s.r.l. per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L. Fall..

Si comunichi alla debitrice ed al Commissario giudiziale.

Venezia, 25 ottobre 2018

Il  Presidente

Fallimenti e Società.it

